

SENTENZA DELLA CORTE  
DELL'8 APRILE 1976 <sup>1</sup>

**Jean Noël Royer**  
**(domanda di pronunzia pregiudiziale**  
**proposta dal Tribunal de première instance di Liegi)**

«Diritto di dimora e ordine pubblico»

Causa 48-75

Massime

1. *Libera circolazione delle persone — Cittadini degli Stati membri — Diritto di dimora — Diritto dei singoli — Diritto attribuito direttamente dal trattato — Tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica e della sanità pubblica — Interpretazione*  
(Trattato CEE, artt. 48, 52, 56 e 59)
2. *Libera circolazione delle persone — Cittadini degli Stati membri — Documento di soggiorno — Rilascio — Obblighi degli Stati membri*  
(Direttiva n. 68/360, art. 4)
3. *Libera circolazione delle persone — Cittadini degli Stati membri — Ingresso, trasferimento e soggiorno — Formalità legali — Omissione — Conseguenze*  
(Trattato CEE, artt. 48, 52 e 59)
4. *Libera circolazione delle persone — Cittadini degli Stati membri — Espulsione — Esecuzione — Ricorso dell'interessato — Diritto — Esercizio — Presupposto*  
(Direttiva n. 64/221, artt. 8 e 9)
5. *Libera circolazione delle persone — Cittadini degli Stati membri — Stabilimento — Prestazione di servizi — Obblighi degli Stati membri — Provvedimenti d'attuazione — Nuove restrizioni — Divieto*  
(Trattato CEE, artt. 53 e 62)
6. *Atti di un'istituzione — Direttive — Attuazione nell'ordinamento nazionale — Forme e mezzi — Scelta — Efficacia reale — Obblighi degli Stati membri*  
(Trattato CEE, art. 189)

1. Il diritto, per i cittadini di uno Stato membro, di entrare nel territorio di un altro Stato membro e di dimorarvi è attribuito, a chiunque rientri nella

sfera d'applicazione del diritto comunitario, direttamente dal trattato — in ispecie dagli artt. 48, 52 e 59 — ovvero, a seconda dei casi, dalle dispo-

<sup>1</sup> — Lingua processuale: il francese.

sizioni adottate per la sua attuazione, indipendentemente da qualsiasi documento di soggiorno rilasciato dallo Stato ospitante.

- La riserva contenuta negli artt. 48, n. 3, e 56, n. 1, del trattato, relativa alla salvaguardia dell'ordine pubblico, della pubblica sicurezza e della sanità pubblica, va intesa non già come un presupposto per l'acquisto del diritto d'ingresso e di dimora, ma come facoltà di restringere, in casi singoli e per giustificati motivi, l'esercizio di un diritto derivante direttamente dal trattato.
2. L'art. 4 della direttiva n. 68/360 implica, per gli Stati membri, l'obbligo di rilasciare il documento di soggiorno a chiunque dimostri, mediante gli appositi documenti, di appartenere ad una delle categorie contemplate dall'art. 1 della stessa direttiva.
  3. La semplice omissione, da parte del cittadino di uno Stato membro, delle formalità relative all'ingresso, al trasferimento ed al soggiorno degli stranieri non è atta a costituire di per sé un comportamento pericoloso per l'ordine o per la sicurezza pubblici e non può quindi giustificare da sola un

provvedimento d'espulsione né l'arresto provvisorio in attesa di tale provvedimento.

4. Il provvedimento d'espulsione non può essere eseguito, salvo in caso d'urgenza comprovata, nei confronti di una persona protetta dal diritto comunitario, prima che l'interessato sia stato in grado di esperire i ricorsi consentitigli dagli artt. 8 e 9 della direttiva n. 64/221.
5. Gli artt. 53 e 62 del trattato vietano ad uno Stato membro d'introdurre nuove restrizioni allo stabilimento di cittadini di altri Stati membri ed alla libertà effettivamente raggiunta in fatto di prestazione di servizi, impedendo agli Stati membri di tornare a disposizioni o pratiche meno liberali, nei casi in cui i provvedimenti di liberalizzazione adottati costituiscono l'adempimento di obblighi derivanti dalle disposizioni e dagli scopi del trattato.
6. La libertà lasciata agli Stati membri dall'art. 189, per quanto riguarda la scelta delle forme e dei mezzi, in materia di attuazione delle direttive, nulla toglie al loro obbligo di scegliere le forme ed i mezzi più idonei a garantire l'efficacia reale delle direttive.

Nel procedimento 48-75,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Tribunal de première instance di Liegi nella causa penale dinanzi ad esso pendente contro

JEAN NOËL ROYER, residente in Lisieux (Francia),

domanda vertente sull'interpretazione di diverse disposizioni comunitarie concernenti la libera circolazione dei lavoratori, il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, ed in particolare sull'interpretazione degli artt. 48, 53, 56 e 62 del trattato CEE, nonché delle direttive del Consiglio 25 febbraio 1964, n. 221, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, e 15 ottobre 1968, n. 360, sulla soppressione delle restrizioni agli spostamenti e al soggiorno di lavo-